



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute incorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed in particolare l'art. 1, comma 7, il quale, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di riordino, fa salvi i regolamenti di organizzazione previgenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l'art. 6, comma 3, che demanda la definizione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state individuate le posizioni dirigenziali di livello non generale del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, con il quale è stato abrogato il suindicato d.P.R. n. 129/2003 ed è stata definita la nuova organizzazione del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato d.P.R. n. 108/2011, che demanda la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti il 1° settembre 2011 (reg. 11, foglio 257), con il quale, nel definire la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute, è stato previsto, tra l'altro, che fino al conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia, successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale non regolamentare di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al suindicato art. 12, comma 1, del DPR n. 108/2011, gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modificazioni, continuano a svolgere i compiti loro affidati con il personale e le risorse assegnate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 2, comma 10 *ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO in particolare, l'art. 19, comma 2, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, in base al quale le strutture organizzative previste dal d.P.R. n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo d.P.C.M.

VISTO, altresì, il comma 3 dello stesso articolo 19, che prevede che fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 marzo 2014, con il quale sono state assegnate per l'anno 2014 ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse umane e quelle finanziarie indicate nei rispettivi programmi dello stato di previsione del Ministero della salute;

VISTO il decreto 20 febbraio 2014 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata affidata all'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, per l'anno 2014, la gestione unificata delle spese comuni ai centri di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che nella legge di bilancio e nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno 2014 lo stato di previsione del Ministero della salute risulta articolato in cinque centri di responsabilità amministrativa, quattro di natura dipartimentale "Dipartimento della sanità pubblica e innovazione", "Dipartimento della programmazione e ordinamento del servizio sanitario nazionale", "Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute", "Ufficio generale delle risorse dell'organizzazione e del bilancio" e "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro";

CONSIDERATO che con d.P.R. 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2014 (reg. 1, foglio 2267), è stato conferito al dott. Romano Marabelli, dirigente di I fascia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, l'incarico di Segretario generale del Ministero della salute a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che, in prima applicazione, con decreto ministeriale 8 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti (reg. 1, foglio 2929) è stato disciplinato in via transitoria l'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. n. 59 del 2014;

CONSIDERATO che le procedure di conferimento dei nuovi incarichi di livello dirigenziale generale ai dirigenti di I fascia del Ministero si sono definite con l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2014, con decorrenza 15 settembre 2014;

RILEVATA, altresì, la necessità di assicurare la medesima decorrenza del 15 settembre 2014 per l'operatività di tutte le Direzioni generali in relazione alle nuove competenze a queste assegnate dal citato d.P.C.M. n. 59 del 2014;

CONSIDERATO che occorre completare la disciplina della fase transitoria fino all'effettivo conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 19, comma 3, del citato d.P.C.M. n. 59/2014, per assicurare la continuità delle funzioni del Ministero della salute, salvaguardando l'ordinario svolgimento dei servizi e delle attività.

DECRETA

Art. 1

(Uffici di livello dirigenziale non generale delle Direzioni generali)

1. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici centrali e periferici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della prevenzione prevista all'art. 4, comma 1, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della prevenzione sanitaria prevista all'art. 1, comma 2, lett. *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
2. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della programmazione sanitaria prevista all'art. 6, comma 1, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della programmazione sanitaria prevista all'art. 1, comma 2, lett. *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
3. A decorrere dal 15 settembre 2014 e salvo quanto previsto ai successivi articoli, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale prevista all'art. 6, comma 1, lett. *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale prevista all'art. 1, comma 2, lett. *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. A decorrere dal 15 settembre 2014 e salvo quanto previsto ai successivi articoli, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure prevista all'art. 6, comma 1, lett. *d*), del decreto del Presidente della Repubblica marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico prevista all'art. 1, comma 2, lett. *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
5. A decorrere dal 15 settembre 2014 e salvo quanto previsto ai successivi articoli, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti prevista all'art. 4, comma 1, lett. *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità prevista all'art. 1, comma 2, lett. *e*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
6. A decorrere dal 15 settembre 2014 e salvo quanto previsto ai successivi articoli, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici centrali e periferici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prevista all'art. 8, comma 1, lett. *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prevista all'art. 1, comma 2, lett. *g*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
7. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione prevista all'art. 8, comma 1, lett. *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione prevista all'art. 1, comma 2, lett. *h*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
8. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale del sistema informativo e

statistico sanitario prevista all'art. 6, comma 1, lett. b), del d.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica prevista all'art. 1, comma 2, lett. i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

9. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute prevista all'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute prevista all'art. 1, comma 2, lett. l), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

10. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali prevista all'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali prevista all'art. 1, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

11. A decorrere dal 15 settembre 2014 e salvo quanto previsto ai successivi articoli, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale dei rapporti europei e internazionali prevista all'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali prevista all'art. 1, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

12. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 all'ex Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio previsto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio prevista all'art. 1, comma 2, lett. n), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

Art. 2

(Passaggio di Uffici di livello dirigenziale non generale tra Direzioni generali)

1. Sulla base della prevista concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, a decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie dell'Ufficio II (Assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante) e degli Uffici territoriali S.A.S.N. di Genova e di Napoli della ex Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale prevista all'art. 6, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della prevenzione sanitaria prevista all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

2. In applicazione del criterio delle competenze prevalenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, a decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie dell'Ufficio VIII (Medicina dello sport e antidoping) della ex Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica assegnato dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti prevista all'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica marzo 2011, n. 108,

sono assegnati alla Direzione generale della prevenzione sanitaria prevista all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59.

3. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici VIII (Attività amministrativa per la corresponsione di indennizzi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210) e IX (Attività medico-legale) - della ex Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure prevista all'art. 6, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici V (Vigilanza enti) e VI (Vigilanza sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) della ex Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica assegnati dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti prevista all'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

5. A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie dell'ufficio IX (Audit) della ex Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario assegnato dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prevista all'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione prevista all'art. 1, comma 2, lett. h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

6. A decorrere dal 15 settembre 2014, al fine di assicurare lo svolgimento delle competenze in materia di affari generali e di prevenzione della corruzione da parte della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, il personale e la posizione funzionale di II fascia corrispondente all'Ufficio I (Affari generali) - assegnato dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alla ex Direzione generale dei rapporti europei e internazionali prevista all'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, sono assegnati alla predetta nuova Direzione generale, in quanto le attuali competenze della struttura rimangono assorbite da quelle del corrispondente Ufficio I (Affari generali) della ex Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali prevista all'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.

Art. 3

(Nuova ripartizione delle competenze tra Uffici di livello dirigenziale generale)

1. Le sottoelencate competenze di Uffici di livello dirigenziale non generale incardinati presso diverse Direzioni generali, che in quanto non prevalenti non comportano il trasferimento dell'intera struttura, a decorrere dal 15 settembre 2014 sono assegnate, *ratione materiae*, come segue ai nuovi Uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali saranno temporaneamente ripartite dal responsabile della struttura tra gli uffici assegnati alla stessa, nelle more dell'individuazione dei nuovi uffici di II fascia del Ministero:

- Coordinamento e finanziamento dell'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali

dall'Ufficio I (Affari generali) dell'ex Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prevista

- all'art. 1, comma 2, lett. g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
- Coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali nel settore alimentare e veterinario e relativa promozione in raccordo con la Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
dall'Ufficio II (Programmazione e controllo) dell'ex Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari prevista all'art. 1, comma 2, lett. g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
 - Promozione dell'attività di esportazione e connesse attività di certificazione
dall'Ufficio III (Sistemi di qualità e valutazione) dell'ex Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti alla Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione prevista all'art. 1, comma 2, lett. h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
 - Cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
dall'Ufficio IV (Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget) della ex Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
 - Vigilanza sull'Agenzia Italiana del Farmaco, in raccordo con la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
dall'Ufficio II (Competenze in materia farmaceutica) della ex Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
 - Vigilanza sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in raccordo con la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
dall'Ufficio II (Riconoscimento e vigilanza IRCCS) della ex Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
 - Contenzioso in materia di trapianti, vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie
dagli Uffici V (Malattie infettive e profilassi internazionale) e VIII (Trapianti) della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria alla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure prevista all'art. 1, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

Art. 4

(Allocazione risorse umane e finanziarie)

1. Al decreto del Ministro della salute 21 marzo 2014, concernente l'assegnazione ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse umane e di quelle finanziarie per il 2014, sono apportati i necessari correttivi in modo da renderlo compatibile con quanto stabilito dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 e dai precedenti articoli del presente provvedimento, come specificato nei seguenti commi.

2. Le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività trasferite, saranno individuate, nell'ambito degli organici disponibili e sentiti i direttori generali interessati, con apposito provvedimento del Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio tenendo conto delle attività effettivamente svolte dal personale appartenente agli uffici precedentemente competenti in materia e dell'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di monitoraggio sulle attività del Ministero; i dirigenti titolari di funzioni conferite ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 aprile 2008, sono assegnati alle nuove strutture dirigenziali generali in relazione alle prevalenti competenze oggetto dello specifico incarico in corso.

3. Nelle more della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi di II fascia, in applicazione dell'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale potranno essere conferiti o rinnovati per la durata minima prevista dalla legge e saranno comunque risolutivamente condizionati alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali di II fascia prevista all'art. 17, comma 1, del predetto decreto.

4. Le risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, disponibili alla data del 15 settembre 2014, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, in merito alla gestione unificata delle spese comuni ai centri di responsabilità amministrativa, sono attribuite ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale generale, secondo lo schema risultante dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Roma, lì 12 settembre 2014

IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin

Allegato
omisiss